

Pubblicato il 31/05/2021

Sent. n. 3613/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4049 del 2020, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Di Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Pulcini, Andrea Camarda con gli stessi elett.te dom.to in Napoli P.zza Municipio, P.zzo San Giacomo presso il responsabile p.t. dell'ufficio di segreteria dell'Avvocatura Comunale Amministrativa e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-) della disposizione dirigenziale n. [omissis], con la quale si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi, previa eliminazione delle opere ritenute abusive;

-) nonché disposizione dirigenziale n. [omissis], con la quale si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi;

di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021, tenutasi ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020), 25 del D.L. 137/2020 e dell'art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con verbale di sopralluogo n. [omissis], gli agenti dell'Unità di tutela edilizia (UTE) del Servizio Autonomo Polizia locale del Comune di Napoli accertavano la realizzazione abusiva in Napoli, al [omissis], di una "Veranda in alluminio di mq 48 circa con altezza variabile da m 2,50 a m 3 per tre lati circoscritta da teli in plastica e da un lato da muratura di confine di fabbricato con copertura in telo di plastica ritraibile il tutto poggiante su 5 pilastri di sostegno verticale bullonati al suolo e 3 orizzontali.; tettoia di mq 6xe con h=3 m circa".

Il Comune, quindi, con ordinanza n. [omissis], ingiungeva alla ricorrente, nella qualità di responsabile dell'abuso, il ripristino dello stato dei luoghi, previa eliminazione delle opere ritenute abusive; faceva

seguito la seconda ingiunzione di demolizione n. [omissis], correttamente notificata il [omissis] alla ricorrente all'indirizzo in Napoli, [omissis].

La ricorrente, quindi, impugnava i provvedimenti suindicati rilevandone il difetto di motivazione; deduceva, poi, che, trattandosi di una semplice pergotenda, non occorre alcun titolo edilizio cosicché la sanzione demolitoria era stata applicata in maniera illegittima.

Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli insistendo per il rigetto del ricorso rilevando come le opere in contestazione rientravano nella nozione di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d del D.P.R. n. 380/2001 e, pertanto, abbisognavano di apposito titolo abilitativo.

Il Tribunale, con ordinanza del 18.12.2020, accoglieva l'istanza cautelare ritenendo che il manufatto in esame possa rientrare nel concetto di 'pergotenda' non bisognevole di titoli edilizi.

Pervenuta alla udienza pubblica del 21 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va accolto.

Ed invero, confermando quanto già espresso in sede cautelare, il Collegio è dell'avviso che il manufatto contestato dal Comune non presenti caratteristiche tali da poter essere considerato alla stregua di un nuovo organismo edilizio, idoneo a determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia rilevante del territorio, e, quindi, abbisognevole del previo rilascio del titolo edilizio.

Depongono, in tal senso, le caratteristiche del manufatto per come rilevate dallo stesso verbale di sopralluogo del 12.11.2014 che si presentava per tre lati circoscritto da teli in plastica trasparente e ricoperto da una tenda anch'essa in materiale plastico ritraibile. Ciò detto, ed in mancanza di ulteriori rilievi da parte del Comune, il manufatto appare privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di un nuovo organismo edilizio idoneo a determinare una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, quindi, necessitare del previo rilascio del titolo edilizio.

Tanto si ricava pure dalla giurisprudenza menzionata nell'ordinanza cautelare (C. Stato, IV, 1.7.2019, n. 4472) stante la quale "...per configurare una c.d. "pergotenda", in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.

Non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2018 n.5737)."

Ma anche recentissima Cons, Stato, VI, 27 aprile 2021, n. 3393 secondo cui: "Non è necessario il rilascio del permesso di costruire, e conseguentemente è illegittimo il relativo ordine di demolizione adottato, per l'installazione di una pergotenda qualora non siano state realizzate tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né sia stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume e la copertura e la parziale chiusura perimetrale non si rivelino stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende." ; e nel caso in esame è lo stesso provvedimento esaminato che definisce "la copertura in telo in plastica" come "ritraibile".

In conclusione, per quanto sin qui rilevato, il ricorso merita accoglimento con annullamento dell'atto gravato.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Napoli alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 2000,00 oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato nella misura di quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO